

Patti parasociali ai fini dell'esercizio da parte degli enti locali del controllo analogo
congiunto sulla società S.I.V.E. S.r.l.

L'anno 2017, il giorno 30, del mese Ottobre in Legnago fra :

- Il Comune di Legnago rappresentato dal Sindaco Clara Scapin autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 23 ottobre 2017
- Il Comune di Cerea rappresentato dal Sindaco Marco Franzoni, autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 26 ottobre 2017
- Il Comune di Boschi Sant'Anna rappresentato dal Sindaco Vincenzino Passarin, autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28 settembre 2017
- Il Comune di Minerbe rappresentato dal Sindaco Andrea Girardi, autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27 settembre 2017
- Il Comune di Sanguinetto rappresentato dal Sindaco Alessandro Braga, autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 23 ottobre 2017
- Il Comune di Bonavigo rappresentato dal Sindaco Ermanno Gobbi, autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29 settembre 2017
- L'Unione dei Comuni Adige-Guà rappresentato dal Presidente Alessia Segantini, autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 26 settembre 2017

Premesso che

- i Comuni e l'Unione dei Comuni Adige Guà sottoscrittori dei presenti patti parasociali sono soci della società Servizi Intercomunali Veronapianura (S.I.V.E.) S.r.l.;
- la società è a totale partecipazione pubblica;
- il presente accordo (patti parasociali per il controllo analogo congiunto) vede quali parti solo gli enti locali che abbiano affidato servizi a S.I.V.E. S.r.l. e per tale motivo in questa sede il termine "soci" ricomprende esclusivamente gli enti locali medesimi ed il termine "capitale sociale" è da intendere riferito alle sole quote possedute da tali enti locali;

- il D. Lgs. n. 175/2016, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" ha introdotto una normativa organica di tali società ed ha puntualmente disciplinato le società "*in house*", categoria cui appartiene S.I.V.E. S.r.l.;
- S.I.V.E., sia quanto a finalità, sia quanto ad attività svolte, sia quanto ad attività prevalente in favore degli enti partecipanti o affidatari, assolve ai requisiti dell'art. 4 del citato decreto legislativo;
- l'art. 16 del citato Testo Unico individua quale requisito qualificante delle società in house, necessario per l'affidamento diretto di contratti pubblici, il controllo analogo da parte delle amministrazioni e precisa che "*i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali*" che possono avere durata superiore ai cinque anni;
- il "*controllo analogo*" si esercita mediante una funzione di indirizzo e controllo gestionale e finanziario penetrante sulla società che opera come una longa manus dei soci pubblici;
- la pluralità di enti locali soci determina la necessità che il controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie ancorché riferibili a distinti soggetti giuridici;
- a tal fine appare utile ed opportuno che l'unitarietà sia garantita da un apposito organismo di coordinamento tra gli enti locali, che viene costituito alla sottoscrizione del presente accordo, denominato *Assemblea di coordinamento per il controllo analogo congiunto*.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente accordo, tra gli enti locali soci si conviene quanto segue:

1) Scopo dell'accordo

Il presente accordo disciplina la cooperazione tra gli enti locali soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società S.I.V.E. S.r.l.;

2) Durata, rinnovo, modificazioni e scioglimento

Il presente accordo, efficace sin dalla sua sottoscrizione nei confronti degli enti locali soci, avrà la stessa durata della società.

Eventuali modificazioni potranno essere apportate solo qualora la decisione sia approvata con le medesime formalità seguite per l'approvazione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016, e adeguatamente motivata. La risoluzione anticipata dell'accordo può essere decisa con le medesime formalità di cui al punto precedente.

3) Organi amministrativi e di controllo

I sottoscrittori si impegnano affinché l'organo di Amministrazione e l'organo di controllo siano scelti nel rispetto della vigente disciplina, anche in tema di equilibrio di genere, in presenza di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e professionale, risultante da curricula pervenuti a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, depositati presso la società stessa e comunicati ai soci almeno sette giorni prima dell'assemblea che procederà alla designazione.

Si impegnano all'osservanza delle previsioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016.

Poiché l'art. 11, comma 15, D. Lgs. n. 175/2016 prevede che alla scadenza del mandato l'organo di amministrazione sia prorogato per non più di 45 giorni, i sottoscrittori si impegnano alla designazione in tempo utile affinché l'Assemblea possa procedere alla nomina nel rispetto del termine.

4) Coordinamento dei soci ed attività di controllo

L'Assemblea di coordinamento per il controllo analogo congiunto è l'organismo a cui spetta il coordinamento, l'informazione, la consultazione tra soci e l'attività di controllo sulla società e rappresenta la sede deputata al raccordo tra soci e società anche mediante l'individuazione di linee generali e degli obiettivi dell'attività societaria.

Fanno parte di tale organismo il solo Presidente nel caso di Unioni di Comuni ed i Sindaci di ciascun Comune, o loro delegati.

A detta assemblea spetta la verifica dell'attività e la vigilanza sull'attuazione degli obiettivi assegnati, sull'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione societaria.

Il controllo riguarda così gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, la qualità dei servizi e della gestione.

5) Definizione delle modalità temporali di controllo analogo

L'attività di controllo viene esercitata in forma preventiva, mediante atti di indirizzo; contestuale ovvero in forma di monitoraggio e successiva, ovvero in forma di verifica dell'attività societaria.

6) Atti ed attività soggetti al controllo

Gli atti ed attività soggetti a controllo con riferimento a ciascuna delle tre forme indicate al precedente punto 5) sono i seguenti:

a) Controllo preventivo.

Comprende:

- individuazione degli obiettivi strategici da perseguire; formulazione di indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria; approvazione preventiva dei documenti di programmazione;
- preventiva approvazione del bilancio di esercizio, del piano annuale dei costi dei servizi nonché degli altri eventuali documenti di tipo programmatico pluriennale che, per statuto, la società è tenuta a trasmettere ai soci o comunque proposti dall'organo amministrativo;
- preventiva approvazione delle modifiche dei contratti di servizio, dei nuovi eventuali contratti di servizio e delle modifiche allo statuto della società;

- designazione dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.
- operazioni immobiliari.

b) Controllo contestuale.

Si esercita nella forma del monitoraggio mediante predisposizione da parte della società di relazioni periodiche (di norma ogni 6 mesi) sull'andamento della gestione e sui livelli dei servizi resi alla collettività.

Qualora la loro analisi lo richieda verranno individuati gli interventi correttivi, anche quanto alle modalità di gestione economica e finanziaria della società, che l'organo amministrativo sarà tenuto a seguire previa audizione se dallo stesso richiesta.

Ciascun socio potrà accedere a tutti i documenti sociali ed alle informazioni sulla gestione dei servizi affidati, sempre che ciò non rappresenti un eccessivo aggravio per la società o si traduca in azioni di ostacolo alla gestione della società stessa.

c) Controllo successivo.

Si esercita mediante verifica dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi assegnati, nonché mediante approvazione del rendiconto.

Qualora l'assemblea riscontri attività od omissioni da parte dell'organo amministrativo della società che contrastino con prescrizioni dello statuto o dei presenti patti parasociali, potrà proporre la revoca per giusta causa dell'organo medesimo.

Potranno essere assoggettati al controllo anche atti e/o attività non compresi nella precedente elencazione, su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea stessa.

7) Attività di coordinamento

All'*Assemblea di coordinamento per il controllo analogo congiunto* spetta l'esame preventivo e l'approvazione delle richieste di ingresso di nuovi soci; di proposte di acquisizione, cessione o dismissione di partecipazioni societarie; di proposte di cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda.

8) Funzionamento dell'Assemblea di coordinamento per il controllo analogo congiunto e validità delle decisioni

- a) E' condizione per la partecipazione di ciascun ente locale socio all'Assemblea l'affidamento concreto ed attuale del servizio integrato di igiene urbana alla società S.I.V.E..

Potranno assistere all'assemblea, senza diritto di voto, i Sindaci o loro delegati dei singoli Comuni partecipanti alle Unioni;

- b) l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti enti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed almeno il 50% del numero dei soci (capitale e soci vengono computati con riferimento ai soli enti locali affidatari del servizio di igiene urbana);

- c) le decisioni sono valide se adottate con tanti voti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente ed almeno il 50% degli enti soci presenti. Per le materie di cui all'art. 7 le decisioni devono essere assunte con il

voto favorevole di oltre il 50% del capitale sociale ed almeno il 50% degli enti soci. Per questioni che riguardano i servizi prestati in uno specifico Comune o nell'Unione, la decisione deve essere assunta in conformità alla volontà espressa dall'Ente direttamente interessato, cui viene quindi riconosciuto diritto di veto per le decisioni riguardanti i servizi prestati nel suo territorio.

- d) Ogni Ente locale si impegna a votare in assemblea soci concordemente alla decisione assunta dall'*Assemblea di coordinamento per il controllo analogo congiunto*
- e) le riunioni sono convocate almeno due volte l'anno a mezzo avvisi PEC inviati agli indirizzi comunicati dai singoli enti, con preavviso di almeno cinque giorni e con l'indicazione degli argomenti da trattare;
- f) *L'Assemblea di coordinamento per il controllo analogo congiunto* procederà alla nomina del Presidente tra i soggetti di cui al precedente art. 4, che resterà in carica 3 anni: per tale nomina è richiesta la maggioranza di cui al precedente punto c). Il Presidente dell'assemblea di coordinamento intracomunale attualmente in carica assume la Presidenza dell'*Assemblea di coordinamento per il controllo analogo congiunto*, fino alla scadenza prevista con l'approvazione del bilancio esercizio 2017.

In caso di assenza del Presidente la conduzione dell'Assemblea sarà assunta dal delegato che rappresenta l'Ente locale cui appartiene il Presidente ovvero, in sua assenza, dal rappresentante dell'Ente locale che ha il maggior numero di quote tra i presenti.

Le riunioni si terranno presso la sede dell'Ente locale che esprime il Presidente o in altro luogo indicato nella convocazione purché ubicato entro il territorio di uno dei soci.

- g) il Presidente può convocare l'Assemblea qualora lo ritenga opportuno e nell'ipotesi in cui lo richiedano almeno 3 soci o tanti Enti Locali che rappresentano almeno il 20% del Capitale;
- i) ogni socio può delegare altro socio ma ciascun socio non può ricevere più di due deleghe per ciascuna Assemblea;
- j) la perdita della qualità di socio determina l'esclusione dalla partecipazione all'Assemblea;
- k) partecipano di diritto all'Assemblea, senza diritto di voto, l'organo amministrativo ed il Direttore di S.I.V.E. S.r.l.;
- l) su richiesta del Presidente possono partecipare anche altri organi (es. organi di controllo) o esperti nelle materie all'ordine del giorno.

9) Controllo del singolo socio nell'attuazione del servizio

Ciascun ente locale socio nell'esercizio del proprio potere di indirizzo e controllo sulla società, ove sorga questione sull'attuazione del programma per l'erogazione del servizio nei confronti del Comune nonché dell'utenza, può inviare richiesta d'intervento alla società anche via fax o posta elettronica.

Il Presidente della società, previa audizione del Sindaco del Comune, deve dare comunque una risposta scritta, anche via fax o posta elettronica, entro 15 giorni dalla richiesta specificando forme e tempi d'intervento.

Il Comune interessato, qualora non ottenga risposta ai sensi del comma precedente ovvero ritenga di non essere soddisfatto dalle proposte della Società, può investire della questione l'Assemblea di coordinamento per il controllo analogo congiunto che si pronuncia entro i successivi 30 giorni.

10) Recepimento dell'accordo

La sottoscrizione del presente accordo da parte dei singoli soci dovrà essere debitamente autorizzata dall'organo competente.

11) Nuove adesioni


Nell'ipotesi di ingresso di nuovi enti locali soci, essi dovranno accettare e sottoscrivere i presenti patti.

12) Norma finale


Alla sottoscrizione dei presenti patti parasociali decade la "Convenzione fra enti locali ex art. 30 D. Lgs. N. 267/00" sottoscritta da tutti gli Enti locali al momento dell'adesione alla Società.

L'entrata in vigore di nuove norme rispetto alle quali emergesse un contrasto di presenti patti obbliga i sottoscrittori ad apportare le modifiche necessarie per garantire la finalità del presente accordo, ovvero l'esercizio del controllo analogo.


Per il Comune di Legnago



Per il Comune di Cerea



Per il Comune di Boschi Sant'Anna




Per il Comune di Minerbe



Per il Comune di Sanguinetto



Per il Comune di Bonavigo



Per l'Unione dei Comuni Adige-Guà

